

*I soci assenti debbono essere convocati qualora l'assemblea venga rinviata per il prosieguo ad altra data*

Tribunale di Roma, 29 luglio 2015. Presidente Mannino. Estensore Romano.

**Società di capitali - Assemblea - Convocazione dei soci - Prosecuzione e rinvio dell'assemblea in altra data - Convocazione dei soci assenti - Necessità**

*Il rinvio ad altra data della prosecuzione dei lavori dell'assemblea impone alla società di procedere ad una nuova convocazione dei soci assenti all'assemblea di cui viene disposto il rinvio. Detta convocazione non è, invece, necessaria nel caso in cui l'assemblea della quale viene disposto il rinvio sia totalitaria in quanto, in tale ipotesi, l'accordo di differire l'adunanza ad una diversa data vale a sostituire l'avviso di convocazione, giacché tutti i soggetti sono posti nella condizione di conoscere il giorno del luogo in cui si terrà il prosieguo dell'assemblea.*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. M. C. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Ca. L. Soc. Coop. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "in via preliminare, sospendere l'esecuzione provvisoria della delibera assembleare del 11 giugno 2012, nel merito dichiarare nulla la predetta deliberazione d'assemblea con conseguente declaratoria di sua inefficacia, e condannare la Ca. L. Soc. Coop. alle spese del giudizio".

A fondamento della domanda, parte attrice rappresentava che: il sig. M. C. è socio della società cooperativa Ca. L. Soc. Coop.; la società fissava per il giorno 31 maggio 2012 l'assemblea ordinaria dei soci, a cui l'attore veniva regolarmente convocato e alla quale, tuttavia, rimaneva assente; l'adunanza veniva improvvisamente sospesa a causa di dissidi insorti tra i soci, che non ne consentivano il normale andamento e conseguentemente aggiornata al giorno 11 giugno 2012; l'assemblea veniva fissata con il medesimo ordine del giorno previsto per quella sospesa; l'attore non veniva convocato a detta nuova assemblea; solo nel novembre 2012 il sig. C. veniva a conoscenza che nel mese di giugno si era svolta l'assemblea ordinaria dei soci alla quale, come detto, egli non era stato convocato; con raccomandata a/r del 6 novembre 2012 il sig. C. comunicava alla società di essere stato ingiustamente estromesso dall'assemblea tenutasi il giorno 11 giugno 2012, evidenziando, altresì, che egli avrebbe potuto e voluto partecipare, stante l'importanza delle deliberazioni (approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 e approvazione di un progetto esecutivo edilizio); la mancata convocazione del socio attore determina la nullità delle deliberazioni assunte nel corso della predetta assemblea, ai sensi di cui all'art. 2379 c.c. e dell'art. 9 dell'atto costitutivo della società convenuta che prescrive la convocazione a mezzo lettera raccomandata

dei soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria e straordinaria.

Sulla scorta di tali premesse concludeva come sopra riportato.

Si costituiva la Ca. L. Soc. Coop. la quale - eccettuata in via preliminare l'incompetenza per materia del giudice adito a favore della sezione specializzata per l'impresa - concludeva, in via preliminare, per la pronuncia di decadenza dell'attore dall'azione di impugnazione di delibera assembleare ai sensi dell'art. 2377, VI comma, c.c. e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea, nonché per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per danni da lite temeraria.

Successivamente, rimessa la causa alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, all'udienza del 17 febbraio 2015, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

\* \* \*

Il Sig. M. C. - socio della Ca. L. Soc. Coop. - ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità delle deliberazioni assunte dall'assemblea della predetta cooperativa in data 11 giugno 2012 assumendo di non essere stato alla stessa convocato.

La domanda è fondata e va, conseguentemente, accolta per i motivi che si vanno ad esporre.

Va premesso che risulta dagli atti e non costituisce oggetto di contestazione che l'odierno attore venne effettivamente convocato a partecipare all'assemblea della Ca. L. Soc. Coop. fissata per il giorno 31 maggio 2012: a detta assemblea, tuttavia, l'attore rimase volontariamente assente. In tale occasione, a seguito dei dissidi insorti tra i soci che impedivano una ordinata prosecuzione dell'assemblea, l'assemblea medesima venne sospesa ed aggiornata al giorno 11 giugno 2012, allorquando essa si tenne regolarmente ed all'esito della quale vennero assunte le deliberazioni indicate nel relativo verbale.

Ebbene, ritiene il Sig. M. C. che, a seguito della sospensione dei lavori dell'assemblea ed all'aggiornamento di essa ad una data successiva, sarebbe stata necessaria una nuova convocazione dei soci assenti all'assemblea originariamente fissata.

Per parte sua, la società convenuta ha, in via preliminare, eccettuato la decadenza dell'attore dalla facoltà di impugnare la deliberazione assembleare e, nel merito, chiesto il rigetto della domanda attesa la non necessità di procedere, in caso di sospensione della riunione assembleare e di aggiornamento ad altra data, ad una nuova convocazione dei soci.

Tanto chiarito, il Tribunale rileva come l'eccezione preliminare di decadenza non sia fondata, in quanto l'attore ha impugnato la deliberazione assunta dall'assemblea dei soci dell'11 giugno 2012 facendo valere uno specifico vizio di nullità di essa (il difetto assoluto di informazione): come è noto, tale vizio può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea.

Pertanto, essendo stata l'azione introdotta con atto notificato in data 28 giugno 2013, il termine triennale suddetto appare certamente rispettato.

Venendo al merito della vicenda, ritiene il Tribunale che il rinvio ad altra data della prosecuzione dei lavori dell'assemblea imponga alla società di

procedere ad una nuova convocazione dei soci assenti all'assemblea di cui viene disposto il rinvio. Deve, dunque, respingersi la prospettazione di parte convenuta, secondo la quale l'assemblea di rinvio, dovendosi considerare mera prosecuzione della seduta aggiornata, cui il socio è stato regolarmente convocato e a cui, per sua libera scelta, ha deciso di non presenziare, non possa ritenersi oggetto di specifico onere di convocazione.

Il socio ha diritto ad essere preventivamente convocato all'assemblea nei modi e nei termini stabiliti dall'atto costitutivo, o in mancanza, secondo quelli previsti dalla legge, affinché questi venga messo nelle condizioni di esercitare in maniera informata il diritto di voto in ragione della propria quota partecipativa e di partecipare ed a intervenire nella discussione sociale, come, ad esempio, espressamente previsto dall'art. 2370 c.c. per le società per azioni e dall'art. 2479, quinto comma c.c. per le società a responsabilità limitata.

La convocazione del socio, è dunque, strumentale all'esercizio dei suddetti fondamentali diritti sociali.

Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, in tema di società di capitali, qualora l'assemblea, regolarmente tenutasi, decida con l'accordo di tutti i soci la prosecuzione della seduta ad altra data, in cui, sempre con l'intervento di tutti i soci, sia disposto a maggioranza e senza alcuna deliberazione l'ulteriore differimento ad altro giorno, è valida la deliberazione adottata in questa sede, giacché - essendo stati i presenti edotti del prosieguo della assemblea regolarmente tenutasi - non è necessario, in assenza di variazioni dell'ordine del giorno originario - un nuovo avviso di convocazione, mentre, d'altra parte, non ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 2374 cod. civ. per il rinvio dell'adunanza (così, Cass., 30 ottobre 2006, n. 23329). Secondo la pronuncia ora richiamata, in caso di assemblea totalitaria, l'aggiornamento dell'assemblea non richiede un nuovo avviso di convocazione dei soci i quali, in quella sede, vengono resi edotti della data della nuova assemblea "in prosecuzione" e del relativo ordine del giorno (che potrebbe anche essere modificato attesa la circostanza che i soci, essendo presenti, sarebbero comunque a conoscenza di tali modifiche). In altre parole, in presenza della totalità dei soci, l'accordo di differire l'adunanza ad una diversa data vale a sostituire l'avviso di convocazione, giacché tutti sono posti nella possibilità di conoscere il giorno e il luogo in cui si terrà il prosieguo dell'assemblea.

Al contrario, qualora l'assemblea in cui i soci presenti decidano di aggiornare la discussione ad una nuova seduta non sia totalitaria, vige la regola generale del necessario avviso di convocazione ai soci assenti. Infatti, il rinvio dell'assemblea crea una cesura nella continuità dei lavori dell'assemblea che impedisce di considerare la seconda - peraltro tenutasi diversi giorni dopo - una mera prosecuzione della prima.

Nel caso in esame, dunque, non essendo stata l'assemblea tenutasi in data 31 maggio 2012, un'assemblea totalitaria (ad essa fu assente l'odierno attore), il Sig. M. C. andava nuovamente convocato, con le modalità ordinarie, all'assemblea di rinvio dell'11 giugno 2012 e ciò al fine di consentire al socio di partecipare all'assemblea aggiornata. D'altra parte, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, non assume rilievo la circostanza che il socio sia stato volontariamente assente alla "prima" assemblea poiché detta assenza - che può dipendere anche da ragioni contingenti - non implica di per sé disinteresse per gli argomenti

trattati in sede assembleare, con la conseguenza che il socio, Or assente ad una riunione, può avere interesse a partecipare alla successiva assemblea in cui vengono trattati gli stessi argomenti della prima.

Ciò posto, l'omissione della convocazione del Socio comporta che le decisioni dell'assemblea da ultimo celebrata siano state assunte in difetto assoluto di informazione (art. 2479 ter c.c.) e, dunque, la nullità di esse.

In definitiva, in accoglimento della domanda proposta dal Sig. M. C., deve essere dichiarata la nullità della deliberazione, adottata in data 11 giugno 2012, dall'assemblea dei soci della Ca. L. soc. coop.

Parte convenuta, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- 1) dichiara la nullità della deliberazione, adottata in data 11 giugno 2012, dall'assemblea dei soci della Ca. L. soc. coop.;
  - 2) condanna la Ca. L. Soc. Coop. alla refusione, in favore del Sig. M. C., delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €.
- Omissis.*